



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2016

INTERVENTI di

*G. Büchi, M. Cugno, M.C. Vietti, A. Terzuolo, S. Rostagno, F. Lunardon
G. Bonfante, P. Montalenti, L.M. Quattrocchio, A. Rossi*

APPROFONDIMENTI di

L. Furfaro, L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna

SAGGI di

L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna, V. Bellando, R. Monchiero, G. Quaranta



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 5 - 2016 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223
ISSN 2499-3158

La prescrizione in ambito civile e penale, nella ripetizione dell'indebito e nell'usura

Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna-Valentina Bellando

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. La prescrizione nelle cause di ripetizione dell'indebito in ambito bancario. – 2.1. Il dato normativo. – 2.2. I rapporti di conto corrente bancario. – 2.2.1. La posizione della giurisprudenza. – 2.2.2. L'applicazione pratica del principio. – 2.3. La funzione del fondo patrimoniale. – 2.6. L'amministrazione dei beni a fondo patrimoniale. – 2.3. Le operazioni finanziarie complesse. – 3. La prescrizione nei procedimenti per usura. – 3.1. Il dato normativo. – 3.2. La posizione della giurisprudenza. – 3.3. Gli aspetti di natura tecnica. – 3.3.1. I rapporti di conto corrente bancario. – 3.3.2. Le operazioni finanziarie complesse. – 4. La "sovrapposizione" fra prescrizione civile e prescrizione penale.

1. Premessa

Il presente saggio si propone di verificare come si atteggi la prescrizione nelle cause civili di ripetizione dell'indebito e nei procedimenti penali per usura, al fine di appurare se vi siano aree di intersezione (o, come si vedrà, di sovrapposizione), attraverso un approccio – per così dire – quantistico.

Per comprendere la natura dell'approccio seguito, pare opportuno prendere le mosse dal noto "Paradosso del gatto di *Schrödinger*", esperimento mentale ideato nel 1935 da *Erwin Schrödinger*, che si basa sul principio di sovrapposizione, uno dei cardini della meccanica quantistica.

In relazione al tema, così ebbe a scrivere *Erwin Schrödinger*: «Si rinchioda un gatto in una scatola d'acciaio insieme alla seguente macchina infernale (che occorre proteggere dalla possibilità d'essere afferrata direttamente dal gatto): in un contatore *Geiger* si trova una minuscola porzione di sostanza radioattiva, così poca che nel corso di un'ora forse uno dei suoi atomi si disintegrerà, ma anche – in modo parimenti probabile – nessuno; se l'evento si verifica il contatore lo segnala e aziona un *relais* di un martelletto che rompe una fiala con del cianuro. Dopo avere lasciato indisturbato questo intero sistema per un'ora, si direbbe che il gatto è ancora vivo se nel frattempo nessun atomo

si fosse disintegrato, mentre la prima disintegrazione atomica lo avrebbe avvelenato. La funzione Ψ dell'intero sistema porta ad affermare che in essa il gatto vivo e il gatto morto non sono degli stati puri, ma miscelati con uguale peso».

L'apparente paradosso nasce dal fatto che in meccanica quantistica non è possibile descrivere classicamente gli oggetti e si ricorre ad una rappresentazione probabilistica: per mostrare il fatto che una particella può collocarsi in diverse posizioni, ad esempio, la si descrive come se essa fosse contemporaneamente in tutte le posizioni che può assumere. Ad ogni posizione possibile corrisponde la probabilità che osservando la particella essa si trovi proprio in quella posizione. L'operazione di osservazione, tuttavia, modifica irrimediabilmente il sistema poiché una volta osservata in una posizione la particella assume definitivamente quella posizione (cioè ha probabilità 1 di trovarsi lì) e quindi non si trova più in una "sovrapposizione di stati".

In epoca successiva si è – peraltro – affermato che non è corretto dire che il gatto è in una sovrapposizione di due stati, perché la sovrapposizione riguarda l'intero sistema. La differenza fondamentale è che i due sottosistemi, cioè l'atomo e il gatto presi singolarmente, sono piuttosto descritti da una miscela statistica.

Come si avrà modo di dimostrare, la prescrizione osservata nei due stati possibili – nel caso che ci interessa, il diritto civile e il diritto penale – permette di osservare – al pari della fisica quantistica – non una sovrapposizione di stati, ma una sovrapposizione di sistema, con la possibilità di una contemporanea presenza – per l'appunto – di entrambi gli stati.

Sul piano civilistico, infatti, assume rilievo la prescrizione ordinaria, che opera in modo differente a seconda che si abbia a riferimento un rapporto di conto corrente bancario oppure operazioni finanziarie complesse (mutui, *leasing*, finanziamenti contro cessione del quinto, ecc.).

Dal punto di vista penale, la prescrizione per così dire ordinaria – che si fonda sul massimo della pena edittale (dieci anni per il reato di usura) – trova eccezione nell'art. 644 c.p., il quale prevede un'estensione dei termini in caso di usura bancaria perpetrata da un intermediario finanziario nei confronti di un'impresa.

Peraltro, come si avrà modo di dimostrare, i termini di prescrizione previsti dalla legge penale dispiegano effetti anche sul piano civilistico, con particolare riguardo alle azioni di risarcimento del danno: ed ecco la sovrapposizione di sistema.

2. La prescrizione nelle cause di ripetizione dell'indebito in ambito bancario

2.1. Il dato normativo

Come è noto, l'art. 2934, comma 1, c.c. ("Estinzione dei diritti") stabilisce che «Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge». E, a norma del successivo art. 2935 c.c. ("Decorrenza della prescrizione"), «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Inoltre, l'art. 2943 c.c. ("Interruzione da parte del titolare"), prevede che:

«La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

(...)

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Nelle azioni di ripetizione di indebitto, si applica l'art. 2946 c.c. ("*Prescrizione ordinaria*"), secondo cui «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».

2.2. I rapporti di conto corrente bancario

2.2.1. La posizione della giurisprudenza

L'operatività della prescrizione nei rapporti di conto corrente bancario è stata chiarita dalla nota sentenza della Suprema Corte¹, la quale ha precisato che qualora «durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un

¹ Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in *www.ilcaso.it*.

passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere». In particolare, «Se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati».

Tale orientamento è stato confermato, successivamente, dalla stessa Suprema Corte², la quale ha ribadito che «Poiché la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta da quella degli interessi, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24428/2010 (decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista) può essere applicato anche al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto»; e che «I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens* e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate».

La stessa Corte di Cassazione ha, ancora più di recente³, ribadito lo stesso principio affermando che «le operazioni di prelievo e versamento, all'interno dell'unitaria struttura del rapporto di conto corrente e bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto di interessi. Se tale è l'assunto di fondo, va osservato che la sentenza delle S.U. n. 24418/2010, pronunciandosi sulla decorrenza della pre-

² Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518, in *www.ilcaso.it*.

³ Cass. 26 Maggio 2016, n. 10941, in *www.ilcaso.it*.

scrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito bancario *ex artt.* 1842 ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto c.d. scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito), mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può anche godere. In aderenza a detti principi, potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito, e la ricorrenza ha richiamato tale giurisprudenza, ritenendola applicabile nel caso, trattandosi di conto corrente "pacificamente" affidato».

Principi analoghi sono, poi, stati recepiti dalla giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che:

- App. Bari 2 ottobre 2015⁴. Nel conto corrente bancario i versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto rispondono ad una funzione ripristinatoria della provvista e non hanno causa solutoria. Conseguentemente, nel giudizio per la ripetizione dell'indebitato la banca convenuta che eccepisca la prescrizione decennale del credito restitutorio azionato dal correntista ha l'onere di allegare prima e di provare poi la diversa natura dei versamenti. In mancanza della tempestiva indicazione delle rimesse aventi natura putativamente solutoria, l'eccezione di prescrizione va respinta perché il correntista non è messo in condizione di contestare tale circostanza fattuale e di avanzare le relative richieste istruttorie;

- Trib. Palermo 14 febbraio 2015⁵. Il termine decennale dell'azione di ripetizione di indebitato va fatto decorrere dal momento della chiusura del rapporto di conto corrente, ovvero, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza dello stesso rapporto abbiano avuto soltanto una funzione ripristinatoria della provvista. Solo da quel momento, infatti, sussiste un pagamento indebitato e sorge, pertanto, il diritto a ripetere le somme versate con riferimento a tutto il periodo contrattuale (non quindi limitato ai dieci anni a ritroso dalla chiusura del conto).

⁴ App. Bari 2 ottobre 2015, in *www.ilcaso.it*.

⁵ Trib. Palermo 14 febbraio 2012, in *www.ilcaso.it*.

2.2.2. L'applicazione pratica del principio

Nella tecnica bancaria l'espressione "rimesse" sta ad indicare i versamenti effettuati dal correntista sul conto corrente: tali versamenti possono, a seconda dei casi, aumentare il saldo positivo o ridurre quello negativo.

La Corte di Cassazione, nella nota Sentenza resa a Sezioni Unite⁶, con riferimento alle rimesse operate su un conto corrente con saldo negativo ha riassunto la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, nei seguenti termini:

- le rimesse solutorie: versamenti effettuati su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento oppure su un conto corrente non affidato;
- le rimesse ripristinatorie: versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente con saldo rientrante nei limiti del *plafond* di affidamento.

Si riporta, di seguito, un esempio numerico, al fine di apprezzarne meglio la distinzione. Si ipotizza che il saldo iniziale sia pari a zero e che l'affidamento ammonti a euro 200.000,00.

DATA VALUTA	DARE	AVERE	SALDO PER VALUTA	RIMESSE SOLUTORIE	RIMESSE RIPRISTINATORIE
1/1/2008		20.000,00	20.000,00	-	-
4/1/2008	120.000,00		-100.000,00	-	-
15/1/2008		40.000,00	-60.000,00	-	40.000,00
25/1/2008	70.000,00		-130.000,00	-	-
5/2/2008		50.000,00	-80.000,00	-	50.000,00
16/2/2008	150.000,00		-230.000,00	-	-
27/2/2008		30.000,00	-200.000,00	30.000,00	-
3/3/2008	80.000,00		-280.000,00	-	-
10/3/2008		40.000,00	-240.000,00	40.000,00	-
12/3/2008	70.000,00		-310.000,00	-	-
21/3/2008		20.000,00	-290.000,00	20.000,00	-
31/3/2008	4.621,30		-294.621,30	-	-
	294.621,30				

⁶ Cass. S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418, in *www.ilcaso.it*.

DATA VALUTA	DARE	AVERE	SALDO PER VALUTA	RIMESSE SOLUTORIE	RIMESSE RIPRISTINATORIE
1/4/2008	294.621,30		-294.621,30	-	-
4/4/2008	120.000,00		-414.621,30	-	-
15/4/2008		240.000,00	-174.621,30	214.621,30	25.378,70
25/4/2008	70.000,00		-244.621,30	-	-
5/5/2008		250.000,00	5.378,70	44.621,30	205.378,70
16/5/2008	150.000,00		-144.621,30	-	-
27/5/2008		130.000,00	-14.621,30	-	130.000,00
3/6/2008	80.000,00		-94.621,30	-	-
10/6/2008		140.000,00	45.378,70	-	140.000,00
12/6/2008	70.000,00		-24.621,30	-	-
21/6/2008		120.000,00	95.378,70	-	120.000,00
30/6/2008	4.124,75		91.253,95	-	-
		385.875,25			

In alcuni casi risulta abbastanza semplice distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: la rimessa effettuata in data 15 gennaio 2008 per euro 40.000,00 e quella effettuata in data 5 febbraio 2008 per euro 50.000,00 hanno natura ripristinatoria, poiché sono state effettuate a fronte di un saldo negativo rientrante nei limiti dell'affidamento concesso.

La rimessa effettuata in data 27 febbraio 2008 per euro 30.000,00 ha invece natura solutoria, in quanto effettuata a fronte di un saldo negativo oltre il limite dell'affidamento (il superamento del limite è avvenuto in data 16 febbraio 2008); evidentemente, tutte le rimesse successive hanno natura solutoria, sino a che il saldo non sia rientrato nei limiti del *plafond* disponibile.

Non è invece così intuitivo il caso in cui una rimessa presenti in parte natura solutoria e in parte ripristinatoria, come ad esempio quella effettuata in data 15 aprile 2008 per euro 240.000,00: in tal caso, infatti, la rimessa ha natura solutoria per euro 210.000,00, giacché tale versamento consente il rientro del saldo nei limiti dell'affidamento, e natura ripristinatoria per la differenza pari ad euro 30.000,00.

Secondo la ricostruzione operata nella Sentenza resa a Sezioni Unite (v. *supra*), la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie assume rilevanza ai fini della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto. In particolare, nel caso di rimesse solutorie il termine decennale – da computarsi

(*dies ad quem*) avendo riguardo al primo atto interruttivo ovvero alla data di notifica – decorre dall’annotazione della rimessa. Per contro, il termine decennale decorre (*dies a quo*) dalla chiusura del conto nel caso in cui la rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) abbia natura ripristinatoria.

A tal proposito, è utile riportare letteralmente il principio espresso dalle Sezioni Unite: «Se, pendente l’apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere».

In sede di consulenza tecnica, è – quindi – necessario enucleare le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie per i periodi antecedenti al decorso del decennio dalla chiusura del conto, giacché le competenze maturate in epoca precedente e oggetto di richiesta di ripetizione di indebito devono considerarsi prescritte nei limiti di copertura delle rimesse solutorie effettuate (sempre in epoca antecedente al decorso del decennio).

In ordine al tema del c.d. “affidamento di fatto”, è stato osservato: «È onere della banca che eccepisce la prescrizione dell’azione di indebito dare la prova del carattere solutorio delle rimesse, specificando altresì nei termini di cui all’art. 167 c.p.c. quelle aventi detta caratteristica. Si deve escludere il carattere solutorio delle rimesse allorché le stesse vengano effettuate su conto corrente non affidato, ma sul quale il correntista per anni abbia costantemente operato in una situazione di scoperto, e con applicazione da parte dell’istituto della

commissione massimo scoperto; si deve riconoscere in tal caso un affidamento di fatto»⁷.

In particolare, la giurisprudenza⁸ ha ravvisato gli estremi di un affidamento in linea di fatto in un caso in cui l'istituto di credito, pur a fronte di una formale revoca dei fidi, ha consentito che il conto operasse costantemente per ulteriori quattro anni con saldo passivo senza, tuttavia, «fornire adeguata prova di aver intimato al correntista il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi (come, in assenza di fido, avrebbe certamente dovuto fare)».

L'esistenza del c.d. fido di fatto è spesso ravvisata dalla giurisprudenza in presenza di ben precise condizioni, quali ad esempio: estratti conto in cui sono indicati tassi differenziati (entro ed extra-fido), addebito di spese di istruttoria fido, applicazione della commissione di massimo scoperto (remunerazione per la messa a disposizione di somme di denaro o utilizzate extra-fido), presenza di terzi garanti, invio lettera di revoca dell'affidamento, sistematica e tollerata operatività con "saldo passivo". Ma soprattutto, l'esistenza e l'entità dei fidi accordati ed utilizzati può trovare conferma nelle risultanze della Centrale Rischi.

In presenza di un fido di fatto, il limite massimo essere individuato nello stesso massimo scoperto di fatto consentito dalla banca; con la conseguenza che le rimesse operate non potrebbero che avere funzione meramente ripristinatoria della provvista.

Nel caso in cui si disponga degli estratti conto e dei riassunti scalari, è possibile apprezzare appieno l'effetto delle rimesse solutorie ai fini della prescrizione. Il risultato si ottiene agevolmente, attraverso l'utilizzo di un foglio di *Excel*, isolando rimesse ripristinatorie, rimesse solutorie e rimesse "ibride" come evidenziato nel prospetto analitico di cui si riporta un estratto riferito ad un trimestre:

⁷ In tale senso Trib. Torino 3 aprile 2014 (Est. Dott.ssa Cecilia MARINO).

⁸ Così Trib. Bergamo 3 agosto 2016, n. 2487.

DATA VALUTA	GIORNI	AVERE	DARE	SALDO PER VALUTA	RIMESE RIPRISTINATORIE	RIMESE SOLUTORIE	COMPETENZE	SALDO PROGRESSIVO COMPETENZE/RIMESE SOLUTORIE	AFFIDAMENTO
31/12/2002				11.165,05					25.000
5/1/2003	5	6.483,29	-	4.681,76	6.483,29	-		-	25.000
7/1/2003	2	-	165,00	4.846,76	-	-		-	25.000
8/1/2003	1	5.159,05	-	- 312,29	5.159,05	-		-	25.000
12/1/2003	4	-	12.250,00	11.937,71	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	2.500,00	14.437,71	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	6.000,00	20.437,71	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	3.212,79	23.650,50	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	2.973,51	26.624,01	-	-		-	25.000
12/1/2003	0	-	2.336,92	28.960,93	-	-		-	25.000
13/1/2003	1	-	30,91	28.991,84	-	-		-	25.000
14/1/2003	1	-	16.820,00	45.811,84	-	-		-	25.000
14/1/2003	0	17.391,00	-	28.420,84	-	17.391,00		-	25.000
14/1/2003	0	-	665,20	29.086,04	-	-		-	25.000
14/1/2003	0	-	5,00	29.091,04	-	-		-	25.000
15/1/2003	1	-	84,50	29.175,54	-	-		-	25.000
15/1/2003	0	-	298,00	29.473,54	-	-		-	25.000
15/1/2003	0	-	953,00	30.426,54	-	-		-	25.000
16/1/2003	1	-	7.374,73	37.801,27	-	-		-	25.000
16/1/2003	0	-	4.340,30	42.141,57	-	-		-	25.000
16/1/2003	0	-	120,00	42.261,57	-	-		-	25.000
19/1/2003	3	-	775,00	43.036,57	-	-		-	25.000
19/1/2003	0	-	853,00	43.889,57	-	-		-	25.000
21/1/2003	2	2.369,99	-	41.519,58	-	2.369,99		-	25.000
22/1/2003	1	9.640,00	-	31.879,58	-	9.640,00		-	25.000

(Segue)

22/1/2003	0	3.245,00	-	28.634,58	-	3.245,00		-	25.000
22/1/2003	0	7.690,00	-	20.944,58	4.055,42	3.634,58		-	25.000
26/1/2003	4	-	640,76	21.585,34	-	-		-	25.000
26/1/2003	0	-	1.297,00	22.882,34	-	-		-	25.000
28/1/2003	2	-	578,00	23.460,34	-	-		-	25.000
28/1/2003	0	-	1,80	23.462,14	-	-		-	25.000
28/1/2003	0	-	400,00	23.862,14	-	-		-	25.000
28/1/2003	0	-	1,80	23.863,94	-	-		-	25.000
29/1/2003	1	180,00	-	23.683,94	180,00	-		-	25.000
30/1/2003	1	-	1.027,04	24.710,98	-	-		-	25.000
30/1/2003	0	-	384,50	25.095,48	-	-		-	25.000
31/1/2003	1	-	62,00	25.157,48	-	-		-	25.000
2/2/2003	2	9.000,00	-	16.157,48	8.842,52	157,48		-	25.000
2/2/2003	0	-	7.500,00	23.657,48	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	3.357,84	-	20.299,64	3.357,84	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	4.046,24	24.345,88	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	2.566,87	26.912,75	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	4.304,57	31.217,32	-	-		-	25.000
2/2/2003	0	-	3.357,84	34.575,16	-	-		-	25.000
5/2/2003	3	-	775,00	35.350,16	-	-		-	25.000
6/2/2003	1	-	3.500,00	38.850,16	-	-		-	25.000
9/2/2003	3	-	1.500,00	40.350,16	-	-		-	25.000
10/2/2003	1	9.000,00	-	31.350,16	-	9.000,00		-	25.000
10/2/2003	0	-	7.500,00	38.850,16	-	-		-	25.000
11/2/2003	1	-	974,00	39.824,16	-	-		-	25.000
13/2/2003	2	3.495,00	-	36.329,16	-	3.495,00		-	25.000
13/2/2003	0	960,00	-	35.369,16	-	960,00		-	25.000
13/2/2003	0	15.000,00	-	20.369,16	4.630,84	10.369,16		-	25.000
13/2/2003	0	2.425,00	-	17.944,16	2.425,00	-		-	25.000
13/2/2003	0	5.230,00	-	12.714,16	5.230,00	-		-	25.000
13/2/2003	0	-	3.000,00	15.714,16	-	-		-	25.000
16/2/2003	3	-	1.897,85	17.612,01	-	-		-	25.000

(Segue)

16/2/2003	0	-	6.991,82	24.603,83	-	-	-	25.000
23/2/2003	7	-	169,57	24.773,40	-	-	-	25.000
23/2/2003	0	-	475,86	25.249,26	-	-	-	25.000
23/2/2003	0	-	3.016,67	28.265,93	-	-	-	25.000
23/2/2003	0	-	4.000,00	32.265,93	-	-	-	25.000
25/2/2003	2	-	5.729,10	37.995,03	-	-	-	25.000
26/2/2003	1	-	1.382,00	39.377,03	-	-	-	25.000
27/2/2003	1	86,40	-	39.290,63	-	86,40	-	25.000
27/2/2003	0	-	384,50	39.675,13	-	-	-	25.000
27/2/2003	0	-	733,60	40.408,73	-	-	-	25.000
28/2/2003	1	-	56,00	40.464,73	-	-	-	25.000
28/2/2003	0	-	205,20	40.669,93	-	-	-	25.000
2/3/2003	2	-	4.734,83	45.404,76	-	-	-	25.000
2/3/2003	0	-	2.954,13	48.358,89	-	-	-	25.000
2/3/2003	0	-	1.581,32	49.940,21	-	-	-	25.000
3/3/2003	1	-	3.555,00	53.495,21	-	-	-	25.000
4/3/2003	1	3.411,63	-	50.083,58	-	3.411,63	-	25.000
5/3/2003	1	15.000,00	-	35.083,58	-	15.000,00	-	25.000
5/3/2003	0	2.360,90	-	32.722,68	-	2.360,90	-	25.000
5/3/2003	0	-	1.967,00	34.689,68	-	-	-	25.000
5/3/2003	0	-	96,12	34.785,80	-	-	-	25.000
6/3/2003	1	-	429,00	35.214,80	-	-	-	25.000
6/3/2003	0	-	1.042,00	36.256,80	-	-	-	25.000
6/3/2003	0	-	4,00	36.260,80	-	-	-	25.000
7/3/2003	1	9.228,00	-	27.032,80	-	9.228,00	-	25.000
7/3/2003	0	-	7.690,00	34.722,80	-	-	-	25.000
9/3/2003	2	-	964,00	35.686,80	-	-	-	25.000
10/3/2003	1	-	2.000,00	37.686,80	-	-	-	25.000
11/3/2003	1	2.512,44	-	35.174,36	-	2.512,44	-	25.000
12/3/2003	1	32.438,27	-	2.736,09	22.263,91	10.174,36	-	25.000
12/3/2003	0	-	27.031,00	29.767,09	-	-	-	25.000
12/3/2003	0	-	1.356,00	31.123,09	-	-	-	25.000

(Segue)


13/3/2003	1	12.000,00	-	19.123,09	5.876,91	6.123,09		-	25.000
13/3/2003	0	-	10.000,00	29.123,09	-	-		-	25.000
13/3/2003	0	-	1.900,00	31.023,09	-	-		-	25.000
15/3/2003	2	-	500,00	31.523,09	-	-		-	25.000
16/3/2003	1	-	309,87	31.832,96	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	3.722,74	35.555,70	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	251,00	35.806,70	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	69,50	35.876,20	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	1.083,55	36.959,75	-	-		-	25.000
16/3/2003	0	-	1.907,00	38.866,75	-	-		-	25.000
17/3/2003	1	3.894,00	-	34.972,75	-	3.894,00		-	25.000
17/3/2003	0	-	3.245,00	38.217,75	-	-		-	25.000
18/3/2003	1	1.181,90	-	37.035,85	-	1.181,90		-	25.000
20/3/2003	2	1.864,00	-	35.171,85	-	1.864,00		-	25.000
20/3/2003	0	11.460,00	-	23.711,85	1.288,15	10.171,85		-	25.000
25/3/2003	5	-	521,29	24.233,14	-	-		-	25.000
26/3/2003	1	5.000,00	-	19.233,14	5.000,00	-		-	25.000
26/3/2003	0	5.168,54	-	14.064,60	5.168,54	-		-	25.000
26/3/2003	0	-	4.180,00	18.244,60	-	-		-	25.000
30/3/2003	4	-	5.523,71	23.768,31	-	-		-	25.000
31/3/2003	1	-	384,50	24.152,81	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	571,90	-	23.580,91	571,90	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	2.349,94	25.930,85	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	62,00	25.992,85	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	18,45	26.011,30	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	1.735,89	27.747,19	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	-	6.810,47	34.557,66	-	-		-	25.000
31/3/2003	0	257,70	-	34.299,96	-	257,70		-	25.000
31/3/2003	0			34.299,96			2.033,18	2.033,18	25.000

La soluzione accolta nell'esempio è nel senso che, ove vi siano state rimesse solutorie tali da assorbire l'intero ammontare delle poste di cui viene chie-

sta la ripetizione (eccedenti rispetto a quelle già assorbite da rimesse solutorie precedenti), il loro importo abbia effetto anche sulle poste via via accumulate in presenza di rimesse ripristinatorie.

D'altronde, se è vero che nel periodo in cui le rimesse hanno avuto natura ripristinatoria non si è prodotta la prescrizione in corrispondenza dei singoli movimenti, la natura solutoria delle rimesse successive fa – per così dire – piazza pulita di tutto il passato (ovviamente nei limiti del loro importo).

Il risultato ottenuto su base annuale si può apprezzare visivamente attraverso l'utilizzo di un grafico, in cui il saldo (per valuta) del conto descrive una curva che tiene conto di tutti i movimenti, in cui i tratti decrescenti della curva corrispondono ad altrettante rimesse, ripristinatorie o solutorie a seconda che la curva medesima si trovi al di sotto o al di sopra dell'affidamento.



Nel caso *de quo*, è evidente che vi sono significative rimesse solutorie, che – ove si collochino in epoca antecedente al decennio dal primo atto interruttivo – dispiegano effetti in termini di prescrizione degli oneri applicati indebitamente. In tale ipotesi, le rimesse solutorie sono tali da assorbire integralmente gli oneri addebitati illegittimamente.

Rimane una questione che deve essere affrontata dal punto di vista sia tecnico sia giuridico: il caso di rimesse operate su scoperto di conto nei limiti dell'affidamento, che portino – nel loro complesso – ad un saldo positivo.

La risposta corretta pare debba essere che la rimessa ha natura solutoria, soltanto per un importo pari al valore assunto dal saldo di segno positivo,

giacché per l'eccedenza la rimessa ha natura pacificamente ripristinatoria.

D'altronde, non si potrebbe opinare che l'intero importo della rimessa abbia natura ripristinatoria, giacché il suo effetto è tale non soltanto da ripristinare l'intero ammontare dell'affidamento, ma – per l'eccedenza rispetto al saldo precedente – a condurre ad un saldo positivo.

In definitiva si deve ritenere che la rimessa abbiano natura ripristinatoria tutte le volte che operino al di fuori del *collar* che vede come *floor* il saldo zero e come *cap* il limite di affidamento (di diritto o di fatto): in questi casi, infatti, non dispiega effetti l'apertura di credito.

2.3. Le operazioni finanziarie complesse

Ci si potrebbe interrogare se la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie assuma – *mutatis mutandis* – rilevanza anche per le operazioni finanziarie complesse (mutui, *leasing*, finanziamenti contro cessione del quinto, ecc.).

Infatti, se è pacifico che le rate pagate dal soggetto che ha ricevuto il finanziamento hanno natura solutoria, in quanto estinguono parte del debito maggiorato degli interessi sino a quel momento maturati, è altrettanto vero che tali operazioni hanno carattere unitario e, pur con la “frammentazione” del piano di rimborso, sono legate da un *fil rouge* indissolubile.

In altri termini, se si ritiene che l'operazione finanziaria debba essere considerata nel suo complesso, la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie non assume rilevanza e la prescrizione decorre dall'estinzione del rapporto o dalla sua eventuale risoluzione. Se, per contro, l'operazione finanziaria è vista – pur nella sua unitarietà – come un'operazione frazionata, la distinzione assume rilevanza e le rate pagate in epoca anteriore al decennio sono colpite da prescrizione.

La giurisprudenza ha avuto occasione di affrontare, seppure soltanto incidentalmente la questione, affermando che⁹ «il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro».

È vero che la sentenza richiamata si riferisce ad una apertura di credito in

⁹ Cass. 14 maggio 2005, n. 10127, in *www.altalex.com*, nota di A. Tanza.

conto corrente, ma la qualificazione di “contratto unitario” vale a maggior ragione per le operazioni finanziarie complesse; con la conseguenza che, sebbene il contratto preveda una estinzione progressiva del debito, la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione non può che decorrere dall’estinzione o dalla risoluzione del rapporto.

3. La prescrizione nei procedimenti penali per usura

3.1. Il dato normativo

In ambito penale, l’art. 157, commi 1 e 2, c.p. (“Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere”), stabilisce che:

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante».

Il successivo art. 158 c.p. (“Decorrenza del termine della prescrizione”), prevede che:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato».

Ed ancora, l’art. 159, commi 1 e 3, c.p. (“Sospensione del corso della prescrizione”) stabilisce che:

«Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento della questione ad altro giudizio; 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di

impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale; 3-*bis*) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.

(...)

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione».

Ed infine, l'art. 160 c.p. ("Interruzione del corso della prescrizione") prevede che:

«Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale».

Con particolare riguardo al reato di usura, l'art. 644, commi 1 e 5, c.p. (Usura) stabilisce che:

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

(...)

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione».

Il successivo art. 644-ter c.p. ("Prescrizione del reato di usura") prevede che «La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale».

In linea generale, quindi, la prescrizione del reato di usura è pari a dieci anni, cioè coincide con la prescrizione civile ordinaria. Tuttavia, in caso di usura perpetrata da un intermediario finanziario in danno di un imprenditore, il termine aumenta della metà – per arrivare a quindici anni – e, almeno secondo un certo orientamento giurisprudenziale, di un ulteriore terzo – per arrivare a venti anni –.

3.2. La posizione della giurisprudenza

La Suprema Corte ha ancora di recente¹⁰ affrontato il tema della prescrizione, formulando i seguenti principi:

- il delitto di usura è reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria) aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato;

- nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si attegna non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito;

- nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispetti-

¹⁰ Cass. 8 ottobre 2015, n. 40380, in *www.altalex.com*, nota di G. Denora.

vo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempita;

- l'induzione di un soggetto alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari può seguire *iter* differenti ed avere sbocchi differenti: l'ipotesi in cui l'induzione conduca ad una pattuizione usuraria e l'ipotesi in cui detta pattuizione sia seguita dalla relativa esecuzione;

- la consumazione del reato viene "posticipata", se la pattuizione ha esecuzione, al momento del conseguimento e/o conferimento degli interessi o vantaggi usurari, e per la precisione viene individuata nelle circostanze fattuali dell'ultimo episodio. Così, il soggetto che si trovi ad "incassare" profitti illeciti, anche a distanza di tempo dalla pattuizione illecita, non potrà beneficiare del tempo decorso dalla conclusione del sinallagma illecito per rilevare l'intervenuta prescrizione del reato;

- la consumazione del reato non è limitata al momento della pattuizione originaria, ma si prolunga al momento in cui – in seguito alla pattuizione in questione – si verifichi effettiva riscossione degli interessi o il concreto conseguimento dei vantaggi usurari;

- le due fattispecie sono destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria.

La Suprema Corte ha, quindi, individuato un diverso *dies a quo* di decorrenza della prescrizione, a seconda che l'interesse usurario sia soltanto pattuito o venga anche onorato.

Ancora più di recente, la Corte di Cassazione¹¹ ha precisato che:

- nel caso in cui tra il soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, per l'individuazione della natura usuraria degli interessi occorre avere riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse, non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù della pluralità dei prestiti;

- lo sfioramento del tasso-soglia è più facile da verificare nel caso di interessi "promessi", ossia contrattualmente pattuiti in una misura ben precisa (ad esempio, nel caso di usura "bancaria", normalmente caratterizzata dalla presenza di un vero e proprio contratto);

- se ad acquistare rilievo è invece l'elemento fattuale della dazione, la verifica dell'usurarietà del saggio di interessi richiede un'indagine più complessa: occorre, anzitutto, accertare il valore totale delle somme rimosse dal mutuante; poi, sottraendo da tale importo la sorte capitale (ossia il denaro dato in pre-

¹¹ Cass. 22 settembre 2016, n. 39334, in www.dirittobancario.it.

stato), si ricava il profitto; quest'ultimo deve essere, infine, rapportato all'intera durata del prestito, in modo da accertare in via deduttiva l'incidenza percentuale del profitto stesso nel corso del tempo, cioè il saggio di interessi in concreto riscosso;

- costituisce un errore tecnico-giuridico, nella redazione di una consulenza tecnica in materia di usura, rilevare il tasso effettivamente praticato dall'imputato su base annuale, senza distinguere fra i diversi prestiti intercorsi fra gli stessi soggetti e senza verificare la data di ciascun pagamento;

- l'imputazione delle "rate" di ammortamento del mutuo al solo capitale, laddove ricorrano invece gli estremi per l'imputazione agli interessi (già scaduti), determina un errore di calcolo che in concreto può rivolgersi in danno dell'imputato. Infatti, l'erronea imputazione del pagamento determina un'apparente riduzione del capitale mutuato e quindi accresce l'incidenza percentuale delle ulteriori somme che saranno corrisposte in seguito, sempre a titolo di interessi;

- a ragionare diversamente qualunque mutuo finirebbe col divenire usurario perché, assottigliandosi man mano il capitale (e considerandosi come insoluti i soli interessi), le rate di ammortamento prima o poi avrebbero inevitabilmente un'incidenza percentuale sul capitale residuo superiore a quella consentita dal c.d. tasso soglia.

La Suprema Corte ha, quindi, confermato – seppure implicitamente – che, nelle operazioni finanziarie complesse, il parametro di riferimento per la verifica del superamento del tasso soglia è costituito dal tasso interno di rendimento (T.I.R.).

3.3. *Gli aspetti di natura tecnica*

È bene subito precisare che l'ambito applicativo della prescrizione penale è diverso rispetto a quello della prescrizione civile: nel primo caso, infatti, si ha esclusivo riguardo agli interessi usurari, mentre nel secondo rilevano anche le altre componenti oggetto di illecita applicazione (es. interessi ultralegali non previsti contrattualmente, interessi anatocistici ove non ammessi, commissioni e spese non previste contrattualmente o applicate illegittimamente, ecc.).

Fatta questa premessa, occorre nuovamente distinguere fra rapporti di conto corrente bancario e operazioni finanziarie complesse (mutui, *leasing*, finanziamenti contro cessione del quinto, ecc.), giacché la verifica dell'eventuale superamento del tasso usurario si atteggia diversamente.

3.3.1. *I rapporti di conto corrente bancario*

Per i rapporti di conto corrente bancario, secondo una prassi diffusa, la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi deve essere effettuata avendo riguardo ad ogni singolo trimestre.

A tal proposito, occorre brevemente premettere che l'art. 644 c.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel reprimere il reato di usura, prescrive, al comma 4, che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».

L'art. 2 della legge n. 108/1996 attribuisce al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) il compito di rilevare trimestralmente, sentiti la Banca d'Italia e l'ormai soppresso Ufficio Italiano Cambi, il tasso effettivo globale medio degli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari, stabilendo che i valori medi così rilevati siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I tassi medi così rilevati e pubblicati, aumentati della metà, costituiscono, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2, il limite oltre il quale i tassi applicati si considerano sempre usurari, ai sensi del comma 3 dell'art. 644 c.p.

Il delineato quadro normativo impone, quindi, di verificare l'eventuale superamento del limite usurario mediante raffronto tra il tasso effettivamente applicato e le soglie stabilite con periodicità trimestrale dal Ministero del Tesoro.

In tale contesto, la Banca d'Italia, che si occupa della raccolta dalle banche e dagli altri intermediari dei dati necessari alla predetta rilevazione, ha diramato le proprie "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura", oggetto di successivi aggiornamenti.

Nella determinazione del tasso applicato all'esposizione debitoria di conto corrente è necessario tenere conto non solo dell'"interesse", inteso quale re-

- commissione di massimo scoperto al primo addendo;
- commissione di massimo scoperto al secondo addendo;
- regime del margine;
- commissione di massimo scoperto esclusa dal computo (fino al terzo trimestre 2009).

TRIMESTRE	T.E.G. CMS PRIMO ADDENDO	T.E.G. CMS SECONDO ADDENDO	T.E.G. REGIME DEL MARGINE	T.E.G. SENZA CMS	TASSO SOGLIA	SUPERAMENTO SOGLIA TEG PRIMO ADDENDO	SUPERAMENTO SOGLIA TEG SECONDO ADDENDO	SUPERAMENTO SOGLIA REGIME DEL MARGINE	SUPERAMENTO SOGLIA TEG SENZA C.M.S.
IV TRIMESTRE 2000	13,61%	10,30%	1,0958	9,58%	15,29%				
I TRIMESTRE 2001	12,28%	10,20%	1,0957	9,57%	15,63%				
II TRIMESTRE 2001	12,11%	10,09%	1,0946	9,46%	15,57%				
III TRIMESTRE 2001	17,61%	15,51%	1,1490	14,90%	15,23%	Usura	Usura		
IV TRIMESTRE 2001	11,93%	10,03%	1,0941	9,41%	15,00%				
I TRIMESTRE 2002	11,64%	9,71%	1,0910	9,10%	14,13%				
II TRIMESTRE 2002	15,26%	12,95%	1,1226	12,26%	14,55%	Usura			
III TRIMESTRE 2002	9,76%	7,52%	1,0690	6,90%	14,67%				
IV TRIMESTRE 2002	9,70%	7,62%	1,0701	7,01%	14,70%				
I TRIMESTRE 2003	9,90%	7,89%	1,0727	7,27%	14,60%				
II TRIMESTRE 2003	11,22%	8,90%	1,0828	8,28%	14,06%				
III TRIMESTRE 2003	11,76%	9,53%	1,0892	8,92%	14,19%				
IV TRIMESTRE 2003	12,35%	10,22%	1,0960	9,60%	13,89%				
I TRIMESTRE 2004	14,37%	11,93%	1,1127	11,27%	14,25%	Usura			
II TRIMESTRE 2004	12,48%	10,33%	1,0971	9,71%	14,13%				
III TRIMESTRE 2004	12,54%	10,38%	1,0976	9,76%	14,21%				
IV TRIMESTRE 2004	18,43%	16,26%	1,1564	9,82%	14,16%	Usura	Usura	Usura	Usura
I TRIMESTRE 2005	13,57%	10,70%	1,0988	9,88%	14,27%				

(Segue)

II TRIMESTRE 2005	12,75%	10,57%	1,0994	9,94%	14,25%				
III TRIMESTRE 2005	12,82%	10,63%	1,1000	10,00%	14,28%				
IV TRIMESTRE 2005	12,90%	10,70%	1,1006	10,06%	14,06%				
I TRIMESTRE 2006	12,98%	10,77%	1,1013	10,13%	14,07%				
II TRIMESTRE 2006	13,07%	10,84%	1,1020	10,20%	14,24%				
III TRIMESTRE 2006	13,15%	10,92%	1,1028	10,28%	14,37%				
IV TRIMESTRE 2006	13,24%	11,00%	1,1035	10,35%	14,70%				
I TRIMESTRE 2007	13,34%	11,09%	1,1044	10,44%	14,91%				
II TRIMESTRE 2007	13,40%	11,20%	1,1055	10,55%	14,85%				
III TRIMESTRE 2007	13,45%	11,30%	1,1065	10,65%	14,94%				
IV TRIMESTRE 2007	13,73%	11,41%	1,1071	10,71%	14,93%				
I TRIMESTRE 2008	14,05%	11,53%	1,1078	10,78%	14,76%				
II TRIMESTRE 2008	14,23%	11,59%	1,1084	10,84%	14,82%				
III TRIMESTRE 2008	14,42%	11,73%	1,1098	10,98%	14,81%				
IV TRIMESTRE 2008	14,91%	11,96%	1,1128	11,28%	15,14%				
I TRIMESTRE 2009	13,57%	10,33%	1,0970	9,70%	13,68%				
II TRIMESTRE 2009	12,21%	9,31%	1,0862	8,62%	12,93%				
III TRIMESTRE 2009	11,22%	8,34%	1,0762	7,62%	12,48%				
IV TRIMESTRE 2009	12,63%	9,45%	1,0865	8,65%	12,77%				
I TRIMESTRE 2010	14,73%	11,27%	1,1038	10,38%	14,39%				
II TRIMESTRE 2010	14,84%	11,34%	1,1043	10,43%	14,73%				

(Segue)

III TRIMESTRE 2010	14,95%	11,40%	1,1048	10,48%	13,71%				
IV TRIMESTRE 2010	15,88%	11,95%	1,1099	10,99%	13,73%				
I TRIMESTRE 2011	15,24%	11,45%	1,1081	10,81%	13,53%				
II TRIMESTRE 2011	15,29%	11,60%	1,1091	10,91%	13,64%				
III TRIMESTRE 2011	15,41%	12,03%	1,1106	11,06%	13,91%				
IV TRIMESTRE 2011	15,66%	12,08%	1,1112	11,12%	13,83%				
I TRIMESTRE 2012	15,82%	12,26%	1,1129	11,29%	13,97%				
II TRIMESTRE 2012	15,75%	12,39%	1,1139	11,39%	14,18%				
III TRIMESTRE 2012	15,74%	12,31%	1,1133	11,33%	14,90%				
IV TRIMESTRE 2012	14,97%	12,06%	1,1130	11,30%	14,87%				
I TRIMESTRE 2013	11,98%	11,98%	1,1198	11,98%	15,21%				
II TRIMESTRE 2013	12,27%	12,27%	1,1227	12,27%	15,29%				
III TRIMESTRE 2013	13,22%	13,98%	1,1322	13,22%	15,24%				
IV TRIMESTRE 2013	13,22%	13,22%	1,1322	13,22%	15,20%				
I TRIMESTRE 2014	13,22%	13,22%	1,1322	13,22%	15,09%				
II TRIMESTRE 2014	13,24%	13,24%	1,1324	13,24%	15,09%				
III TRIMESTRE 2014	13,07%	13,07%	1,1307	13,07%	15,30%				
IV TRIMESTRE 2014	13,71%	13,71%	1,1371	13,71%	15,12%				
I TRIMESTRE 2015	13,98%	13,98%	1,1398	13,98%	16,46%				
II TRIMESTRE 2015	14,17%	14,17%	1,1417	14,17%	16,45%				
III TRIMESTRE 2015	14,27%	14,27%	1,1427	14,27%	16,31%				
IV TRIMESTRE 2015	13,01%	13,01%	1,1301	13,01%	16,10%				

Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, secondo cui possono rilevare in concreto le singole dazioni – che, per comodità, vengono considerate a livello trimestrale –, non opererebbe la prescrizione penale, ferma restando l'ipotesi di “ampliamento” dei termini dovuto alla circostanza che il finanziatore riveste la natura di intermediario finanziario e il correntista quella di impresa; per contro, nel caso di rimesse solutorie e di atto interruttivo al 1° gennaio 2016, gli interessi usurari illegittimamente applicati sarebbero – in parte – “immunizzati” dalla prescrizione civile.

3.3.2. Le operazioni finanziarie complesse

Per le operazioni finanziarie complesse, la verifica dell'eventuale usurarietà deve essere effettuata – come si desume dalla sentenza sopra richiamata – *ex ante*, e cioè alla stipulazione del contratto, ed *ex post*, con riguardo ad ogni singola rata.

Ipotizzando un contratto di mutuo alle condizioni di seguito richiamate, si potrebbe ricostruire la tabella successiva:

GRANDEZZE	VALORI
Capitale iniziale	2.500.000,00
Data di inizio	01/01/2000
Durata in mesi	180
T.A.N. ammortamento	6,66%
T.A.N. ammortamento mensile	0,56%
Rata	22.000,00
Commissione iniziale	2.500,00
Importo erogato	2.497.500,00
Commissioni	2,00

N. RATA	DATA	DATA PAGAMENTO RATA	RATA	RATA CUMULATA PAGATA	COMMISSIONI	FLUSSI FINANZIARI	FLUSSI ATTUALIZZATI	T.E.G. ANNUO	T.E.G. M.	TASSO SOGLIA	SUPERAMENTO SOGLIA
1	01/01/2000	01/01/2000	22.000,00	22.000,00	2,00	22.002,00	21.880,22				
2	01/02/2000	01/02/2000	22.000,00	44.000,00	2,00	22.002,00	21.759,12	6,89%	5,34%	8,01%	
3	01/03/2000	01/03/2000	22.000,00	66.000,00	2,00	22.002,00	21.638,69				
4	01/04/2000	01/04/2000	22.000,00	88.000,00	2,00	22.002,00	21.518,92				
5	01/05/2000	01/05/2000	22.000,00	110.000,00	2,00	22.002,00	21.399,82	6,89%	5,82%	8,73%	
6	01/06/2000	01/06/2000	22.000,00	132.000,00	2,00	22.002,00	21.281,38				
7	01/07/2000	01/07/2000	22.000,00	154.000,00	2,00	22.002,00	21.163,59				
8	01/08/2000	01/08/2000	22.000,00	176.000,00	2,00	22.002,00	21.046,46	6,89%	6,29%	9,44%	
9	01/09/2000	01/09/2000	22.000,00	198.000,00	2,00	22.002,00	20.929,97				
10	01/10/2000	01/10/2000	22.000,00	220.000,00	2,00	22.002,00	20.814,13				
11	01/11/2000	01/11/2000	22.000,00	242.000,00	2,00	22.002,00	20.698,92	6,89%	6,63%	9,95%	
12	01/12/2000	01/12/2000	22.000,00	264.000,00	2,00	22.002,00	20.584,36				
13	01/01/2001	01/01/2001	22.000,00	286.000,00	2,00	22.002,00	20.470,43				
14	01/02/2001	01/02/2001	22.000,00	308.000,00	2,00	22.002,00	20.357,13	6,89%	6,93%	10,40%	
15	01/03/2001	01/03/2001	22.000,00	330.000,00	2,00	22.002,00	20.244,46				
16	01/04/2001	01/04/2001	22.000,00	352.000,00	2,00	22.002,00	20.132,41				
17	01/05/2001	01/05/2001	22.000,00	374.000,00	2,00	22.002,00	20.020,98	6,89%	6,82%	10,23%	
18	01/06/2001	01/06/2001	22.000,00	396.000,00	2,00	22.002,00	19.910,17				
19	01/07/2001	01/07/2001	22.000,00	418.000,00	2,00	22.002,00	19.799,97				
20	01/08/2001	01/08/2001	22.000,00	440.000,00	2,00	22.002,00	19.690,38	6,89%	6,56%	9,84%	
21	01/09/2001	01/09/2001	22.000,00	462.000,00	2,00	22.002,00	19.581,40				
22	01/10/2001	01/10/2001	22.000,00	484.000,00	2,00	22.002,00	19.473,02				
23	01/11/2001	01/11/2001	22.000,00	506.000,00	2,00	22.002,00	19.365,24	6,89%	6,28%	9,42%	
24	01/12/2001	01/12/2001	22.000,00	528.000,00	2,00	22.002,00	19.258,06				
25	01/01/2002	01/01/2002	22.000,00	550.000,00	2,00	22.002,00	19.151,47				
26	01/02/2002	01/02/2002	22.000,00	572.000,00	2,00	22.002,00	19.045,47	6,89%	5,51%	8,27%	
27	01/03/2002	01/03/2002	22.000,00	594.000,00	2,00	22.002,00	18.940,06				
28	01/04/2002	01/04/2002	22.000,00	616.000,00	2,00	22.002,00	18.835,23		5,56%		
29	01/05/2002	01/05/2002	22.000,00	638.000,00	2,00	22.002,00	18.730,98	6,89%		8,34%	

(Segue)

30	01/06/2002	01/06/2002	22.000,00	660.000,00	2,00	22.002,00	18.627,31				
31	01/07/2002	01/07/2002	22.000,00	682.000,00	2,00	22.002,00	18.524,21				
32	01/08/2002	01/08/2002	22.000,00	704.000,00	2,00	22.002,00	18.421,69	6,89%	5,62%	8,43%	
33	01/09/2002	01/09/2002	22.000,00	726.000,00	2,00	22.002,00	18.319,73				
34	01/10/2002	01/10/2002	22.000,00	748.000,00	2,00	22.002,00	18.218,33				
35	01/11/2002	01/11/2002	22.000,00	770.000,00	2,00	22.002,00	18.117,50	6,89%	5,61%	8,42%	
36	01/12/2002	01/12/2002	22.000,00	792.000,00	2,00	22.002,00	18.017,22				
37	01/01/2003	01/01/2003	22.000,00	814.000,00	2,00	22.002,00	17.917,50				
38	01/02/2003	01/02/2003	22.000,00	836.000,00	2,00	22.002,00	17.818,33	6,89%	5,37%	8,06%	
39	01/03/2003	01/03/2003	22.000,00	858.000,00	2,00	22.002,00	17.719,71				
40	01/04/2003	01/04/2003	22.000,00	880.000,00	2,00	22.002,00	17.621,63				
41	01/05/2003	01/05/2003	22.000,00	902.000,00	2,00	22.002,00	17.524,10	6,89%	4,79%	7,19%	
42	01/06/2003	01/06/2003	22.000,00	924.000,00	2,00	22.002,00	17.427,11				
43	01/07/2003	01/07/2003	22.000,00	946.000,00	2,00	22.002,00	17.330,66				
44	01/08/2003	01/08/2003	22.000,00	968.000,00	2,00	22.002,00	17.234,73	6,89%	4,53%	6,80%	Usura
45	01/09/2003	01/09/2003	22.000,00	990.000,00	2,00	22.002,00	17.139,34				
46	01/10/2003	01/10/2003	22.000,00	1.012.000,00	2,00	22.002,00	17.044,48				
47	01/11/2003	01/11/2003	22.000,00	1.034.000,00	2,00	22.002,00	16.950,14	6,89%	4,15%	6,23%	Usura
48	01/12/2003	01/12/2003	22.000,00	1.056.000,00	2,00	22.002,00	16.856,33				
49	01/01/2004	01/01/2004	22.000,00	1.078.000,00	2,00	22.002,00	16.763,03				
50	01/02/2004	01/02/2004	22.000,00	1.100.000,00	2,00	22.002,00	16.670,25	6,89%	4,24%	6,36%	Usura
51	01/03/2004	01/03/2004	22.000,00	1.122.000,00	2,00	22.002,00	16.577,99				
52	01/04/2004	01/04/2004	22.000,00	1.144.000,00	2,00	22.002,00	16.486,23				
53	01/05/2004	01/05/2004	22.000,00	1.166.000,00	2,00	22.002,00	16.394,98	6,89%	4,17%	6,26%	Usura
54	01/06/2004	01/06/2004	22.000,00	1.188.000,00	2,00	22.002,00	16.304,24				
55	01/07/2004	01/07/2004	22.000,00	1.210.000,00	2,00	22.002,00	16.214,00				
56	01/08/2004	01/08/2004	22.000,00	1.232.000,00	2,00	22.002,00	16.124,26	6,89%	5,47%	8,21%	
57	01/09/2004	01/09/2004	22.000,00	1.254.000,00	2,00	22.002,00	16.035,02				
58	01/10/2004	01/10/2004	22.000,00	1.276.000,00	2,00	22.002,00	15.946,27				
59	01/11/2004	01/11/2004	22.000,00	1.298.000,00	2,00	22.002,00	15.858,01	6,89%	5,43%	8,15%	
60	01/12/2004	01/12/2004	22.000,00	1.320.000,00	2,00	22.002,00	15.770,24				
61	01/01/2005	01/01/2005	22.000,00	1.342.000,00	2,00	22.002,00	15.682,95	6,89%	5,56%	8,34%	

(Segue)

62	01/02/2005	01/02/2005	22.000,00	1.364.000,00	2,00	22.002,00	15.596,15				
63	01/03/2005	01/03/2005	22.000,00	1.386.000,00	2,00	22.002,00	15.509,83				
64	01/04/2005	01/04/2005	22.000,00	1.408.000,00	2,00	22.002,00	15.423,99				
65	01/05/2005	01/05/2005	22.000,00	1.430.000,00	2,00	22.002,00	15.338,62	6,89%	5,36%	8,04%	
66	01/06/2005	01/06/2005	22.000,00	1.452.000,00	2,00	22.002,00	15.253,72				
67	01/07/2005	01/07/2005	22.000,00	1.474.000,00	2,00	22.002,00	15.169,30				
68	01/08/2005	01/08/2005	22.000,00	1.496.000,00	2,00	22.002,00	15.085,34	6,89%	5,16%	7,74%	
69	01/09/2005	01/09/2005	22.000,00	1.518.000,00	2,00	22.002,00	15.001,84				
70	01/10/2005	01/10/2005	22.000,00	1.540.000,00	2,00	22.002,00	14.918,81				
71	01/11/2005	01/11/2005	22.000,00	1.562.000,00	2,00	22.002,00	14.836,24	6,89%	5,00%	7,50%	
72	01/12/2005	01/12/2005	22.000,00	1.584.000,00	2,00	22.002,00	14.754,12				
73	01/01/2006	01/01/2006	22.000,00	1.606.000,00	2,00	22.002,00	14.672,46				
74	01/02/2006	01/02/2006	22.000,00	1.628.000,00	2,00	22.002,00	14.591,25	6,89%	4,97%	7,46%	
75	01/03/2006	01/03/2006	22.000,00	1.650.000,00	2,00	22.002,00	14.510,49				
76	01/04/2006	01/04/2006	22.000,00	1.672.000,00	2,00	22.002,00	14.430,18				
77	01/05/2006	01/05/2006	22.000,00	1.694.000,00	2,00	22.002,00	14.350,31	6,89%	5,14%	7,71%	
78	01/06/2006	01/06/2006	22.000,00	1.716.000,00	2,00	22.002,00	14.270,89				
79	01/07/2006	01/07/2006	22.000,00	1.738.000,00	2,00	22.002,00	14.191,90				
80	01/08/2006	01/08/2006	22.000,00	1.760.000,00	2,00	22.002,00	14.113,35	6,89%	5,30%	7,95%	
81	01/09/2006	01/09/2006	22.000,00	1.782.000,00	2,00	22.002,00	14.035,24				
82	01/10/2006	01/10/2006	22.000,00	1.804.000,00	2,00	22.002,00	13.957,56				
83	01/11/2006	01/11/2006	22.000,00	1.826.000,00	2,00	22.002,00	13.880,31	6,89%	5,71%	8,57%	
84	01/12/2006	01/12/2006	22.000,00	1.848.000,00	2,00	22.002,00	13.803,48				
85	01/01/2007	01/01/2007	22.000,00	1.870.000,00	2,00	22.002,00	13.727,08				
86	01/02/2007	01/02/2007	22.000,00	1.892.000,00	2,00	22.002,00	13.651,11	6,89%	5,99%	8,99%	
87	01/03/2007	01/03/2007	22.000,00	1.914.000,00	2,00	22.002,00	13.575,55				
88	01/04/2007	01/04/2007	22.000,00	1.936.000,00	2,00	22.002,00	13.500,41				
89	01/05/2007	01/05/2007	22.000,00	1.958.000,00	2,00	22.002,00	13.425,69	6,89%	5,72%	8,58%	
90	01/06/2007	01/06/2007	22.000,00	1.980.000,00	2,00	22.002,00	13.351,38				
91	01/07/2007	01/07/2007	22.000,00	2.002.000,00	2,00	22.002,00	13.277,49				
92	01/08/2007	01/08/2007	22.000,00	2.024.000,00	2,00	22.002,00	13.204,00	6,89%	5,91%	8,87%	
93	01/09/2007	01/09/2007	22.000,00	2.046.000,00	2,00	22.002,00	13.130,92				

(Segue)

94	01/10/2007	01/10/2007	22.000,00	2.068.000,00	2,00	22.002,00	13.058,24				
95	01/11/2007	01/11/2007	22.000,00	2.090.000,00	2,00	22.002,00	12.985,96	6,89%	6,06%	9,09%	
96	01/12/2007	01/12/2007	22.000,00	2.112.000,00	2,00	22.002,00	12.914,09				
97	01/01/2008	01/01/2008	22.000,00	2.134.000,00	2,00	22.002,00	12.842,61				
98	01/02/2008	01/02/2008	22.000,00	2.156.000,00	2,00	22.002,00	12.771,53	6,89%	6,08%	9,12%	
99	01/03/2008	01/03/2008	22.000,00	2.178.000,00	2,00	22.002,00	12.700,85				
100	01/04/2008	01/04/2008	22.000,00	2.200.000,00	2,00	22.002,00	12.630,55				
101	01/05/2008	01/05/2008	22.000,00	2.222.000,00	2,00	22.002,00	12.560,64	6,89%	6,04%	9,06%	
102	01/06/2008	01/06/2008	22.000,00	2.244.000,00	2,00	22.002,00	12.491,12				
103	01/07/2008	01/07/2008	22.000,00	2.266.000,00	2,00	22.002,00	12.421,99				
104	01/08/2008	01/08/2008	22.000,00	2.288.000,00	2,00	22.002,00	12.353,23	6,89%	5,99%	8,99%	
105	01/09/2008	01/09/2008	22.000,00	2.310.000,00	2,00	22.002,00	12.284,86				
106	01/10/2008	01/10/2008	22.000,00	2.332.000,00	2,00	22.002,00	12.216,87				
107	01/11/2008	01/11/2008	22.000,00	2.354.000,00	2,00	22.002,00	12.149,25	6,89%	6,30%	9,45%	
108	01/12/2008	01/12/2008	22.000,00	2.376.000,00	2,00	22.002,00	12.082,01				
109	01/01/2009	01/01/2009	22.000,00	2.398.000,00	2,00	22.002,00	12.015,13				
110	01/02/2009	01/02/2009	22.000,00	2.420.000,00	2,00	22.002,00	11.948,63	6,89%	5,39%	8,09%	
111	01/03/2009	01/03/2009	22.000,00	2.442.000,00	2,00	22.002,00	11.882,50				
112	01/04/2009	01/04/2009	22.000,00	2.464.000,00	2,00	22.002,00	11.816,73				
113	01/05/2009	01/05/2009	22.000,00	2.486.000,00	2,00	22.002,00	11.751,33	6,89%	4,42%	6,63%	Usura
114	01/06/2009	01/06/2009	22.000,00	2.508.000,00	2,00	22.002,00	11.686,29				
115	01/07/2009	01/07/2009	22.000,00	2.530.000,00	2,00	22.002,00	11.621,61				
116	01/08/2009	01/08/2009	22.000,00	2.552.000,00	2,00	22.002,00	11.557,29	6,89%	4,46%	6,69%	Usura
117	01/09/2009	01/09/2009	22.000,00	2.574.000,00	2,00	22.002,00	11.493,32				
118	01/10/2009	01/10/2009	22.000,00	2.596.000,00	2,00	22.002,00	11.429,71				
119	01/11/2009	01/11/2009	22.000,00	2.618.000,00	2,00	22.002,00	11.366,44	6,89%	5,19%	7,79%	
120	01/12/2009	01/12/2009	22.000,00	2.640.000,00	2,00	22.002,00	11.303,53				
121	01/01/2010	01/01/2010	22.000,00	2.662.000,00	2,00	22.002,00	11.240,97				
122	01/02/2010	01/02/2010	22.000,00	2.684.000,00	2,00	22.002,00	11.178,76	6,89%	5,36%	8,04%	
123	01/03/2010	01/03/2010	22.000,00	2.706.000,00	2,00	22.002,00	11.116,88				
124	01/04/2010	01/04/2010	22.000,00	2.728.000,00	2,00	22.002,00	11.055,35				
125	01/05/2010	01/05/2010	22.000,00	2.750.000,00	2,00	22.002,00	10.994,16	6,89%	5,17%	7,76%	

(Segue)

126	01/06/2010	01/06/2010	22.000,00	2.772.000,00	2,00	22.002,00	10.933,31				
127	01/07/2010	01/07/2010	22.000,00	2.794.000,00	2,00	22.002,00	10.872,80				
128	01/08/2010	01/08/2010	22.000,00	2.816.000,00	2,00	22.002,00	10.812,62	6,89%	4,99%	7,49%	
129	01/09/2010	01/09/2010	22.000,00	2.838.000,00	2,00	22.002,00	10.752,78				
130	01/10/2010	01/10/2010	22.000,00	2.860.000,00	2,00	22.002,00	10.693,26				
131	01/11/2010	01/11/2010	22.000,00	2.882.000,00	2,00	22.002,00	10.634,08	6,89%	4,51%	6,77%	Usura
132	01/12/2010	01/12/2010	22.000,00	2.904.000,00	2,00	22.002,00	10.575,22				
133	01/01/2011	01/01/2011	22.000,00	2.926.000,00	2,00	22.002,00	10.516,69				
134	01/02/2011	01/02/2011	22.000,00	2.948.000,00	2,00	22.002,00	10.458,48	6,89%	4,19%	6,29%	Usura
135	01/03/2011	01/03/2011	22.000,00	2.970.000,00	2,00	22.002,00	10.400,60				
136	01/04/2011	01/04/2011	22.000,00	2.992.000,00	2,00	22.002,00	10.343,03				
137	01/05/2011	01/05/2011	22.000,00	3.014.000,00	2,00	22.002,00	10.285,79	6,89%	4,68%	7,02%	
138	01/06/2011	01/06/2011	22.000,00	3.036.000,00	2,00	22.002,00	10.228,86				
139	01/07/2011	01/07/2011	22.000,00	3.058.000,00	2,00	22.002,00	10.172,24				
140	01/08/2011	01/08/2011	22.000,00	3.080.000,00	2,00	22.002,00	10.115,94	6,89%	5,15%	10,44%	
141	01/09/2011	01/09/2011	22.000,00	3.102.000,00	2,00	22.002,00	10.059,95				
142	01/10/2011	01/10/2011	22.000,00	3.124.000,00	2,00	22.002,00	10.004,27				
143	01/11/2011	01/11/2011	22.000,00	3.146.000,00	2,00	22.002,00	9.948,90	6,89%	5,12%	10,40%	
144	01/12/2011	01/12/2011	22.000,00	3.168.000,00	2,00	22.002,00	9.893,83				
145	01/01/2012	01/01/2012	22.000,00	3.190.000,00	2,00	22.002,00	9.839,07				
146	01/02/2012	01/02/2012	22.000,00	3.212.000,00	2,00	22.002,00	9.784,62	6,89%	4,68%	9,85%	
147	01/03/2012	01/03/2012	22.000,00	3.234.000,00	2,00	22.002,00	9.730,46				
148	01/04/2012	01/04/2012	22.000,00	3.256.000,00	2,00	22.002,00	9.676,61				
149	01/05/2012	01/05/2012	22.000,00	3.278.000,00	2,00	22.002,00	9.623,05	6,89%	4,75%	9,94%	
150	01/06/2012	01/06/2012	22.000,00	3.300.000,00	2,00	22.002,00	9.569,79				
151	01/07/2012	01/07/2012	22.000,00	3.322.000,00	2,00	22.002,00	9.516,82				
152	01/08/2012	01/08/2012	22.000,00	3.344.000,00	2,00	22.002,00	9.464,15	6,89%	5,51%	10,89%	
153	01/09/2012	01/09/2012	22.000,00	3.366.000,00	2,00	22.002,00	9.411,76				
154	01/10/2012	01/10/2012	22.000,00	3.388.000,00	2,00	22.002,00	9.359,67				
155	01/11/2012	01/11/2012	22.000,00	3.410.000,00	2,00	22.002,00	9.307,87	6,89%	5,34%	10,68%	
156	01/12/2012	01/12/2012	22.000,00	3.432.000,00	2,00	22.002,00	9.256,35				
157	01/01/2013	01/01/2013	22.000,00	3.454.000,00	2,00	22.002,00	9.205,12	6,89%	5,43%	10,79%	

(Segue)

158	01/02/2013	01/02/2013	22.000,00	3.476.000,00	2,00	22.002,00	9.154,17				
159	01/03/2013	01/03/2013	22.000,00	3.498.000,00	2,00	22.002,00	9.103,51				
160	01/04/2013	01/04/2013	22.000,00	3.520.000,00	2,00	22.002,00	9.053,12				
161	01/05/2013	01/05/2013	22.000,00	3.542.000,00	2,00	22.002,00	9.003,01	6,89%	5,42%	10,78%	
162	01/06/2013	01/06/2013	22.000,00	3.564.000,00	2,00	22.002,00	8.953,18				
163	01/07/2013	01/07/2013	22.000,00	3.586.000,00	2,00	22.002,00	8.903,63				
164	01/08/2013	01/08/2013	22.000,00	3.608.000,00	2,00	22.002,00	8.854,35	6,89%	5,09%	10,36%	
165	01/09/2013	01/09/2013	22.000,00	3.630.000,00	2,00	22.002,00	8.805,34				
166	01/10/2013	01/10/2013	22.000,00	3.652.000,00	2,00	22.002,00	8.756,61				
167	01/11/2013	01/11/2013	22.000,00	3.674.000,00	2,00	22.002,00	8.708,14	6,89%	5,11%	10,39%	
168	01/12/2013	01/12/2013	22.000,00	3.696.000,00	2,00	22.002,00	8.659,94				
169	01/01/2014	01/01/2014	22.000,00	3.718.000,00	2,00	22.002,00	8.612,01				
170	01/02/2014	01/02/2014	22.000,00	3.740.000,00	2,00	22.002,00	8.564,35	6,89%	5,11%	10,39%	
171	01/03/2014	01/03/2014	22.000,00	3.762.000,00	2,00	22.002,00	8.516,95				
172	01/04/2014	01/04/2014	22.000,00	3.784.000,00	2,00	22.002,00	8.469,81				
173	01/05/2014	01/05/2014	22.000,00	3.806.000,00	2,00	22.002,00	8.422,93	6,89%	5,17%	10,46%	
174	01/06/2014	01/06/2014	22.000,00	3.828.000,00	2,00	22.002,00	8.376,31				
175	01/07/2014	01/07/2014	22.000,00	3.850.000,00	2,00	22.002,00	8.329,95				
176	01/08/2014	01/08/2014	22.000,00	3.872.000,00	2,00	22.002,00	8.283,84	6,89%	5,11%	10,39%	
177	01/09/2014	01/09/2014	22.000,00	3.894.000,00	2,00	22.002,00	8.237,99				
178	01/10/2014	01/10/2014	22.000,00	3.916.000,00	2,00	22.002,00	8.192,40				
179	01/11/2014	01/11/2014	22.000,00	3.938.000,00	2,00	22.002,00	8.147,06	6,89%	4,85%	10,06%	
180	01/12/2014	01/12/2014	22.000,00	3.960.000,00	2,00	22.002,00	8.101,96				
							2.497.500,00				

In tale caso, la prescrizione penale – ferme restando le ipotesi richiamate – non opererebbe; per contro, quella civile travolgerebbe le “dazioni” anteriori al decennio dall’atto interruttivo, ma soltanto ove si aderisca alla tesi della “frammentarietà” del rapporto.

4. La “sovrapposizione” fra prescrizione civile e prescrizione penale

L’art. 2947 c.c. (“Prescrizione del diritto al risarcimento del danno”) prevede quanto segue:

«Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».

Al proposito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite¹² ha affermato che «Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, *incidenter tantum*, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato»¹³.

A prima vista, sembrerebbe – quindi – esservi un’“espansione” del termine di prescrizione civile (per effetto della menzionata sovrapposizione di sistema), che patisce tuttavia di due limiti fondamentali:

- deve ricorrere l'ipotesi – anche non ancora accertata giudizialmente – di usura;
- l'espansione vale soltanto ai fini del risarcimento del danno.

In primo luogo, quindi, rimangono fuori tutte le ipotesi di illecito civile, che possono legittimare un'azione volta alla ripetizione dell'indebito, ma che non integrano il reato di usura: ad esempio, gli interessi ultralegali non pattuiti contrattualmente, gli interessi anatocistici illegittimi, le commissioni e le spese non previste contrattualmente o applicate in modo illegittimo.

¹² Cass., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337, in www.altalex.com.

¹³ Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. 25 novembre 2014, n. 24988, in www.persona.edanno.it.

In secondo luogo, quando sia già intervenuta la prescrizione civile, ma non ancora quella penale, l'azione civile può essere promossa soltanto ai fini del risarcimento del danno e non invece per la ripetizione dell'indebito.

Vi è un ulteriore limite intrinseco alla disciplina, dovuto al fatto che il maggior termine di prescrizione opera sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale e non invece sotto quello della responsabilità contrattuale. Occorre, quindi, chiedersi se la pattuizione o l'applicazione in concreto di interessi usurari rilevi sotto il primo ovvero sotto il secondo profilo.

Se si muove dal presupposto che il danno contrattuale consegua all'inadempimento (del debitore), nel caso di pattuizione o applicazione di interessi usurari non vi sarebbe inadempimento, ma tutt'al più iperadempimento del debitore, cioè adempimento in misura superiore a quella lecita. Pare, quindi, ragionevole ritenere piuttosto che – nel caso di specie – si verta nell'ambito del danno di natura extracontrattuale.

Se tale ricostruzione è corretta, si determina effettivamente una sovrapposizione di sistema, pur con i limiti sopra delineati.

Ma occorre, quindi, chiedersi quale possa essere il danno lamentato per effetto dell'applicazione di interessi usurari.

Anzitutto, vi potrebbe essere un danno oggettivo *in re ipsa*: il pagamento di interessi superiori a quelli mediamente applicati a soggetti che godano dello stesso *rating*.

Inoltre, gli ulteriori danni derivanti dal mancato investimento – o dal mancato godimento – delle somme pagate in eccedenza.

Fin qui sul piano patrimoniale, ma potrebbe anche prospettarsi un danno non patrimoniale, derivante – ad esempio – dal declassamento dell'impresa in termini di redditività, di immagine, di reputazione sul mercato e così via.

Rimane, infine, il problema dell'individuazione del soggetto responsabile: infatti, se l'illecito penale deve essere riferito ad una persona fisica, si dovrebbe concludere che la stessa persona fisica è tenuta al risarcimento del danno. E l'eventuale intermediario finanziario cui facesse capo l'attore del delitto non potrebbe neppure subire una sanzione amministrativa per l'illecito commesso dal proprio dipendente, poiché l'usura non rientra fra i reati-presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, non vi sarebbe una coincidenza di "attori": il gatto resterebbe comunque distinto dall'atomo.

In realtà, soccorrerebbe l'art. 83, comma 1, c.p.p. ("Citazione del responsabile civile") che recita «Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero»; cui fa da *pendant* l'art. 538, comma 3, c.p.p. ("Condanna per la responsabilità civile"), il

quale stabilisce che «Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità». Ma tali norme sono previste nell'ambito del processo penale.

Nell'ambito dell'azione civile occorre fare riferimento all'art. 2049 c.c. ("Responsabilità dei padroni e dei committenti"), il quale prevede che «I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti».

Al proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che:

- la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia all'uopo richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente viceversa l'esistenza di un rapporto di "occasionalità necessaria", da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso; in effetti, l'art. 2049 c.c., prevedendo la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, col comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo (Cass. 18 ottobre 2006, n. 22343);

- la responsabilità indiretta del committente di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (Cass. 12 marzo 2008, n. 6632¹⁴);

- il nesso di occasionalità necessaria occorrente ad avvincere l'illecito commesso dal dipendente all'esercizio delle mansioni svolte alle dipendenze del datore, presupposto indefettibile della responsabilità oggettiva del datore ai sensi dell'art. 2049 c.c., non viene reciso dalla circostanza che il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni. In alcuni casi la giurisprudenza è giunta ad affermare la responsabilità del datore anche

¹⁴ Cass. 12 marzo 2008, n. 6632, in www.personaedanno.it.

nell'ipotesi di illecito commesso dal dipendente con dolo (Cass. 7 gennaio 2002, n. 89¹⁵);

- ai fini della sussistenza della presunzione di responsabilità del datore, è sufficiente che l'incombenza svolta dal dipendente abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito ed il conseguente evento dannoso (Cass. 6 aprile 2002, n. 4951);

- *a contrariis*, deve ritenersi insussistente il nesso di occasionalità necessaria – con conseguente esclusione della responsabilità del datore – laddove il dipendente non abbia perseguito finalità coerenti con le mansioni che gli furono affidate, ma finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe (Cass. 17 maggio 1990 n. 2226; Cass. 13 novembre 2001, n. 14096);

- ogni qualvolta la condotta abusiva del funzionario sia stata resa possibile dalla posizione rivestita all'interno della banca, nonché dalla mancanza di controlli effettuati dalla banca sull'operato del funzionario, viene in considerazione la responsabilità civile della banca stessa ai sensi dell'art. 2049 c.c. (Cass. 9 agosto 1994, n. 7348¹⁶; Cass. 20 marzo 1999, n. 2574);

- per affermare la responsabilità solidale dell'intermediario finanziario, non occorre neppure provare o indagare lo stato soggettivo di dolo o colpa in capo all'intermediario, in quanto – per l'appunto – si tratta di una responsabilità oggettiva. Non rileverebbe neppure che la condotta truffaldina del promotore abbia avuto inizio anche prima del sorgere del rapporto di preposizione tra lo stesso e l'intermediario abilitato, nell'estensione della responsabilità addossata *ex lege* all'intermediario (Cass. 19 luglio 2012, n. 12448¹⁷).

In definitiva, si determinerebbe una perfetta sovrapposizione di sistema, con buona pace di *Schrödinger*, del gatto e dell'atomo.

¹⁵ Cass. 7 gennaio 2002, n. 89, in *www.eius.it*.

¹⁶ Cass. 9 agosto 1994, n. 7348, in *Foro it.*, 1999, 685.

¹⁷ Cass. 19 luglio 2012, n. 12448, in *Giust. civ.*, 2012, 10, I, 2297.